

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL POTENZA SPORT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;

- **AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. POSTIGLIONE GIUSEPPE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA 5381/526PF08-09/AM/MA DEL 16.3.2009 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106 del 24.6.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport S.r.l. di Potenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BRINDISI DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL PEScina VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PEScina VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PESCHINA VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

3) RICORSO DELL'ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 81/DIV del 12.1.2010)

La C.G.F. ravvisando una evidente distonia tra la lettera della legge (artt. 31, 33 e 34 N.O.I.F.) e la interpretazione giurisprudenziale, resa da tempo sul tema, ritiene di dover investire della questione le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 22 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete